

Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LIX - n.1 - Ancona Gennaio 2013

L'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI ANCONA ELEGGE I NUOVI ORGANI DIRETTIVI

Martedì 18 dicembre, presso gli Uffici del Consorzio Agrario Provinciale a Jesi, l'Assemblea dei delegati della Confagricoltura - Unione Provinciale Agricoltori di Ancona ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2012/2015. Presidente è stato confermato il Dott. Marcello Ferretti, attuale Presidente del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, proprietario conduttore di un'azienda agricola di circa 250 Ha coltivata a cereali ed oleaginose. Vicepresidenti sono stati eletti il p.a. Gianni Manzotti, Presidente di Confagricoltura Marche, titolare di una azienda agricola di circa 250 ha ad indirizzo cerealicolo foraggero dove si allevano circa 150 bovini da carne; e Alessandro Bettini, Presidente della sezione provinciale dell'ANGA - Giovani di Confagricoltura, conduttore di una azienda agricola ad indirizzo cerealicolo e colture industriali di circa ha. 400. Consiglieri sono stati eletti Pierfrancesco Bartolazzi Menchetti, Giovanni Bonarelli,

Francesca Colonnelli, Maurizio Lorenzetti, Tullio Melchiorri, Giuseppe Minghi, Giuseppe Trionfi Honorati. L'Assemblea di Confagricoltura Ancona, molto partecipata, ha stigmatizzato i provvedimenti governativi che hanno gravato pesantemente sulle aziende agricole, come ad esempio l'iniqua imposta IMU, che è stata applicata, in quasi tutti i Comuni, con l'aliquota massima, pretendendola anche per le case rurali collabenti. Per non parlare, dell'aumento dei moltiplicatori dei redditi dominicali e del gasolio agricolo. Confagricoltura Ancona rileva che il Governo, a fronte di una vivacità del settore agricolo, che riesce a mantenere l'occupazione rinnovando anche il Contratto Provinciale di Ancona dei dipendenti agricoli, aumenta la pressione fiscale senza tagliare le sue spese, aumenta l'età pensionabile scaricandone i costi sulle aziende, disattendendo le aspettative di taglio del cuneo fiscale e della semplificazione burocratica.

SOMMARIO

APERTURA

Marcello Ferretti confermato Presidente,

pag. 1

IMPOSTE E TASSE

Dichiarazione IMU

pag. 2,3,4

AMBIENTE E TERRITORIO

Rifiuti: approvazione

pag. 5

LAVORO

INAIL: finanziamenti alle imprese

pag. 6

LEGALE

Incompatibilità tra attività agricola e pubblico impiego

pag. 7

ECONOMICO

- Esonero dall'art. 62

pag. 8

- Al via il "Conto Energia Termico"

pag. 9

FISCALE

- Redditi Fondiari: rivalutazione

pag. 10

- TARES: nuovo tributo rifiuti

pag. 11

SCADENZARIO

pag. 12

www.anconconfagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



Dichiarazione IMU

(D.M. 30/10/2012 - G.U n. 258 del 05/11/2012)

Con l'approvazione e la pubblicazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni diventa operativo l'obbligo stabilito dall'art. 13, co. 12-ter, del D.L. n. 2012/2011 che prevede la presentazione, a decorrere dall'anno 2012, della **dichiarazione ai fini della nuova imposta municipale (IMU), entro 90 giorni dalla data in cui ha inizio il possesso degli immobili ovvero da cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per gli immobili per i quali l'obbligo della dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione va presentata entro il prossimo 04 febbraio 2013 (il 3 febbraio cade di domenica), per effetto dell'art. 9, co. 3, lett. b) del D.L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012, che ha fissato il termine in 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU, avvenuta il 5 novembre u.s.

Modalità di presentazione

La dichiarazione IMU va presentata al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Per gli immobili ubicati in più Comuni va presentata una dichiarazione per ogni Comune nel cui territorio gli immobili sono ubicati; ciò, anche

nel caso in cui un singolo immobile insiste su territori di Comuni diversi. In quest'ultimo caso, qualora si tratti di un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione della riduzione dell'aliquota d'imposta, la dichiarazione deve essere presentata al Comune dove non si ha la residenza anagrafica specificando nelle "annotazioni" del modello che trattasi di "immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi".

La dichiarazione deve essere consegnata al Comune competente il quale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere spedita in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del Comune ovvero essere inviata telematicamente tramite posta certificata (Pec).

Obbligo di presentazione

In via generale, non sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nel caso in cui non sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate ovvero nei casi in cui si siano verificate variazioni conoscibili dai Comuni.

Le istruzioni, comunque, precisano che la dichiarazione deve essere presentata nel caso di:

a) immobili per cui sono previste riduzioni d'imposta

E' il caso dei fabbricati inagibili o

inabitabili e di fatto non utilizzati per i quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%. La dichiarazione va presentata quando si perde il diritto alle riduzioni in quanto il dato può non essere conosciuto dal Comune; dei fabbricati di interesse storico o artistico; degli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi dell' art.13, co. 9, D.L. n. 201/2011, e cioè degli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR (immobili strumentali ad imprese commerciali), immobili posseduti da soggetti IRES, immobili locali o affittati. Per quanto riguarda gli immobili locati o affittati, la dichiarazione non va presentata nel caso di contratti registrati a partire dal 1° luglio 2010 per i quali al momento della registrazione devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate anche i dati catastali dell'immobile;

b) immobili per i quali il Comune non è in possesso di tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo tributario

E' il caso, ad esempio, dell'immobile in leasing, in cui il soggetto passivo è identificato con il locatario dell'immobile, dell'immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, dell'immobile assegnato al socio della cooperativa a proprietà indivisa, degli immobili che hanno perso o acquisito in corso d'anno il diritto all'esenzione dall'IMU, ecc. Per una casistica più esaustiva,

si rinvia al paragrafo 1.3 delle istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione.

Le istruzioni, altresì, precisano che la dichiarazione va presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.

Per l'abitazione principale, cioè per l'immobile iscritto o iscrivibile al Catasto come un'unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze, non sussiste l'obbligo della dichiarazione, salvo il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale.

In quest'ultimo caso, infatti, l'agevolazione si applica per un solo immobile e la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che beneficia della stessa agevolazione.

Le istruzioni avvertono, infine,

che per quanto non espressamente indicato nelle stesse il contribuente può assumere direttamente presso i comuni interessati le informazioni su ulteriori agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquote nei limiti previsti dal legislatore per ciascuna fattispecie impositiva.

Terreni agricoli ed aree edificabili

Com'è noto, per i terreni agricoli, posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola (v. circolare confederale n. 14027 del 21/05/2012) è prevista, a norma dell'art. 13, co. 8-bis, del D.L. n. 201/2011, l'applicazione dell'IMU limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore

eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Si ricorda, inoltre, che la base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti dai predetti soggetti è determinata applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari 110, anziché 135 previsto in via generale per i terreni agricoli.

Pertanto, in tali casi, trattandosi di fattispecie di riduzione d'imposta, deve essere presentata la dichiarazione IMU. Ai fini della compilazione del modello di dichiarazione, andrà barrata la casella 14 che indica, appunto la riduzione dell'imposta per i terreni agricoli.

Per i terreni ricadenti in aree montane o di collina, ex art. 15 della legge n. 984/1977, per cui è stabilita, similmente alla disciplina ICI, l'esenzione dall'IMU, non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione in considerazione della conoscibilità da parte dei comuni delle delimitazioni delle predette aree.

La dichiarazione va, inoltre, presentata se il terreno agricolo diviene edificabile, in quanto il contribuente deve dichiarare il valore dell'area. L'obbligo sussiste anche nel caso di atti modificativi dei diritti aventi ad oggetto un'area edificabile, come pure per le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, salvo che il contribuente non intenda adeguarsi, ai fini del versamento dell'imposta, al valore dell'area predeterminato dal Comune.

Si ricorda che le aree fabbricabili possedute e condotte dai soggetti di cui sopra (IAP e coltivatori diretti



iscritti alla previdenza agricola) sono equiparate ai terreni agricoli quando persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività agricole ex art. 2135 c.c.

Fabbricati rurali

Le istruzioni ministeriali precisano che per i **fabbricati rurali strumentali**, di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. n. 557/93, nell'ottica della semplificazione amministrativa, non è necessario presentare la dichiarazione IMU, considerato che a norma dell'art. 4, co. 2, del D.M. 26/07/2012, recante le modalità di iscrizione in catasto del requisito della ruralità dei fabbricati (v. circolare confederale n. 14100 del 07/08/2012), "l'Agenzia del territorio rende disponibili ai Comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all'Agenzia delle Entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza". Si ricorda che per tali fabbricati è stabilita l'aliquota dello 0,2 %, in via ordinaria, con la possibilità per i Comuni di disporre la riduzione fino allo 0,1%, a norma dell'art. 13, co. 8, del D.L. n. 201/2011. Parimenti l'esonero dalla presentazione della dichiarazione opera per i fabbricati iscritti al catasto terreni che dovevano essere

dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, per le stesse ragioni per le quali i Comuni possono reperire le informazioni sulla ruralità dell'immobile dal predetto portale.

La dichiarazione non va, altresì, presentata per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, di cui all'apposito elenco predisposto dall'ISTAT, per i quali è stabilita l'esenzione dall'imposta, ai sensi dell'art. art. 9, co. 8, del D. Lgs. n. 23/2011, considerata la conoscibilità del predetto elenco da parte dei Comuni.

Sanzioni e ravvedimento

In considerazione del richiamo operato dall'art. 9, c. 7, del D. Lgs. n. 23/2011 all'art. 14 del D. Lgs. n. 504/92, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

- dal 100% al 200% dell'imposta dovuta nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, con un minimo di 51 euro;
- dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta per la dichiarazione infedele;
- da 51 a 258 euro, se l'omissione o l'errore riguardano elementi che non incidono sull'ammontare dell'imposta;
- da 51 a 258 euro nel caso di

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari o per la loro compilazione incompleta o infedele. Anche in materia di IMU tornano applicabili le disposizioni sul ravvedimento operoso, qualora le violazioni non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

Pertanto le sanzioni sono ridotte:

- ad 1/10 del minimo, nel caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, qualora esso venga eseguito entro 30 giorni dalla violazione;
- ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro un anno dalla commissione delle stesse omissioni od errori. In tal caso non trova applicazione la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa in quanto per l'IMU non è stabilita la presentazione di una dichiarazione periodica;
- ad 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

CALENDARIO DELLE CIPOLLE

anno 2013

elaborato da Alfio Lillini

Gennaio	1 ^a decade	FREDDO - GELATE - NEVE	Luglio	1 ^a decade	SOLE - AFOSO - CALDO
	2 ^a decade	PIOGGE - GELATE - UMIDITA'		2 ^a decade	CALDO - SOLE - VARIABILE
	3 ^a decade	FREDDO - GELATE - ARIA DA NORD		3 ^a decade	AFOSO - SOLE - CALDO
Febbraio	1 ^a decade	FREDDO - PIOGGE - NEBBIA	Agosto	1 ^a decade	CALDO - SOLE - PIOGGE ISOLATE
	2 ^a decade	FREDDO - NEVE - NUVOLOSO		2 ^a decade	PIOGGE ISOLATE - CALDO - AFOSO
	3 ^a decade	FREDDO - PIOGGE - NEVE		3 ^a decade	SERENO - SOLE - PIOGGE
Marzo	1 ^a decade	FREDDO - GELATE - SERENO	Settembre	1 ^a decade	SOLE - SERENO - CALDO
	2 ^a decade	NUVOLOSO - SERENO - VARIABILE		2 ^a decade	CALDO - SOLE - PIOGGE ISOLATE
	3 ^a decade	PRIMAVERA - NUVOLOSO - UMIDITA'		3 ^a decade	TEMP.RE IN CALO - SOLE - SERENO
Aprile	1 ^a decade	VARIABILE - PIOGGE - SOLE	Ottobre	1 ^a decade	PIOGGE - VARIABILE - UMIDITA'
	2 ^a decade	GELATE - UMIDITA' - PIOGGE		2 ^a decade	VARIABILE - UMIDITA' - PIOGGE
	3 ^a decade	VENTO - PIOGGE - UMIDITA'		3 ^a decade	SOLE - PIOGGIA - FREDDO
Maggio	1 ^a decade	SOLE - SERENO - PIOGGE	Novembre	1 ^a decade	FREDDO - NEBBIA - GELATE
	2 ^a decade	VARIABILE - UMIDITA' - PIOGGE		2 ^a decade	VARIABILE - NEBBIA - SOLE
	3 ^a decade	SOLE - CALDO - SERENO		3 ^a decade	FREDDO - NEVE - GELATE
Giugno	1 ^a decade	ARIA DA NORD - PIOGGE - SERENO	Dicembre	1 ^a decade	FREDDO - GELATE - SERENO
	2 ^a decade	SERENO - SOLE - CALDO		2 ^a decade	PIOGGE - NEVE - FREDDO
	3 ^a decade	CALDO - AFOSO - SOLE		3 ^a decade	FREDDO - GELATE - NEVE



Rifiuti: Approvazione MUD2013



In attesa che venga decisa la sorte del SISTRI, per il 2013 è confermato l'obbligo di compilazione e trasmissione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) entro il prossimo 30 aprile.

È stato pubblicato, infatti, il D.P.C.M. 20 dicembre 2012 (G.U. 29 dicembre 2012 n. 302, S.O. n. 213) di approvazione del MUD per l'anno 2013. Tale provvedimento abroga il precedente D.P.C.M. 23 dicembre 2011.

Il provvedimento contiene sia il modello che le istruzioni per presentare le comunicazioni relative a:

- rifiuti speciali;
- veicoli fuori uso;
- imballaggi;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Secondo quanto disposto dalla Legge 70/1994, tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia, notificazione, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, devono essere soddisfatti tramite presentazione del MUD alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare la Comunicazione Rifiuti speciali Semplificata su supporto cartaceo (mediante raccomandata senza avviso di ricevimento), mentre tutti gli altri dovranno provvedere ad inviare il MUD telematicamente (tramite il sito

www.mudtelematico.it

La Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata può essere effettuata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- sono produttori di non più di sette rifiuti;
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto non si utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

In caso di invio cartaceo, il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio può essere versato tramite bollettino di conto corrente postale, indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - (legge 70/1994)".

Per quanto riguarda l'invio telematico, Unioncamere provvederà a predisporre software per la compilazione delle dichiarazioni e per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano software diversi da quello fornito da Unioncamere.

La documentazione tecnica per la definizione del formato di esportazione dei dati, ed i prodotti informatici di cui sopra, verranno distribuiti gratuitamente dalle Camere di Commercio e saranno resi disponibili attraverso i seguenti siti internet:

- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale
- Unioncamere;
- Infocamere;
- Ecocerved.

INAIL:

Finanziamenti alle imprese

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 2012 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. OBIETTIVO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del **50% dei costi del progetto.**

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un'anticipazione del 50% del finanziamento.

3. DESTINATARI

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. RISORSE

Le risorse Per l'anno 2012 l'INAIL sono 155,352 milioni di euro ripartiti in budget regionali, di cui:

- **9,102 milioni di euro** per i finanziamenti di cui all'art. 11, comma 1 lett.a) D. Lgs. 81/2008 (le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) destinati ai progetti relativi all'adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza
- **146,250 milioni di euro** per i finanziamenti INAIL di cui all'art.11 comma 5 D. Lgs. 81/2008 (le risorse INAIL) destinati:

- ai progetti di investimento (strutturali e macchine)
- ai progetti relativi a:
 - Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
 - Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

5. MODALITA' E TEMPI

5.1. Compilazione e salvataggio online della domanda - 15 gennaio - 14 marzo 2013

Nel periodo **dal 15 gennaio al 14 marzo 2013** sul sito www.inail.it - Punto Cliente, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a

120 (punteggio soglia). E' possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013.

5.2. Download del codice identificativo - 18 marzo 2013

A partire dal **18 marzo 2013** le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all'interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

5.3. Pubblicazione della data di invio della domanda online - 8 aprile 2013

Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l'inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dall'**8 aprile 2013**.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL entro 7 giorni dalla chiusura dell'ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo.

Incompatibilità tra attività agricola e pubblico impiego

L'attività di imprenditore agricolo è incompatibile con l'impiego pubblico, solo se viene svolta in maniera prevalente.

La circolare n. 6/97 della Funzione Pubblica ha prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare e ha ribadito che l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno.

Sottolinea, altresì, che spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire sull'attività ordinaria. Nel caso in cui sussistano i presupposti della prevalenza, l'esercizio di tale attività è consentita solo previa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

È, comunque, necessaria l'autorizzazione, anche qualora l'attività in questione rimanga nei limiti dell'occasionalità.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 18/03/1998, ha, rispondendo ad uno specifico quesito di Confagricoltura, affermato che l'esercizio dell'impresa agricola non rientra nel divieto di cui all'art. 60 e ss. D.P.R. n. 3/57 ed art. 1, co. 60, L. n. 662/96, ossia non rientra espressamente nelle attività che ai sensi delle suddette disposizioni sono incompatibili con lo status di dipendente pubblico.

L'esclusione dell'attività agricola dalle attività incompatibili con il pubblico impiego, che costituisce dunque un fondamentale principio, è stata ammessa con due importanti precisazioni.

La prima è che deve trattarsi di attività svolta nei limiti definiti dall'art. 2135 c.c. le attività che esulano da tale

ambito, considerate civilisticamente extragricole, pongono infatti un problema di compatibilità con il pubblico impiego, poiché rientrano fra quelle considerate espressamente incompatibili dall'art. 60 D.P.R. 3/57 che fa riferimento al commercio e l'industria.

La seconda precisazione attiene alle modalità concrete con cui l'attività agricola viene svolta, in quanto la stessa non deve essere prevalente – in ordine al tempo ad essa dedicato – rispetto all'attività lavorativa nella pubblica amministrazione.

L'osservanza di questa condizione è, tuttavia, di carattere generale e risponde ad un preciso obbligo assunto dal dipendente pubblico, all'atto dell'assunzione, di dedicarsi al servizio prestato nell'amministrazione pubblica in via prevalente rispetto a qualunque altra occupazione. Al riguardo la richiamata nota della Funzione Pubblica precisa che il pubblico dipendente può continuare a svolgere l'attività imprenditoriale agricola sempre che questa lo impegni in modo non prevalente e comunque al di fuori dell'orario d'ufficio.

La necessità di verificare la sussistenza delle condizioni predette comporta che il dipendente pubblico – imprenditore agricolo debba chiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza per continuare a svolgere l'attività agricola.



Esonero dall'art. 62 per le vendite di prodotti agricoli tra agricoltori

La Legge di Stabilità 221/2012 in vigore dal 19 dicembre u.s. stabilisce che non è più necessario stipulare il contratto in forma scritta per le vendite di prodotti agricoli ed alimentari tra agricoltori e non devono essere più rispettati i termini di pagamento.

Pertanto i casi di esonero dell'obbligo sancito dall'art. 62:

- cessioni di prodotti agricoli nei confronti di consumatori finali;
- cessioni istantanee di prodotti medesimi con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati da imprenditori agricoli soci alle cooperative agricole;
- passaggi dei prodotti agricoli alle organizzazioni di produttori (Dlgs 102/2005) e i conferimenti

di prodotti ittici tra imprenditori ittici (articolo 4 Dlgs 4/2012);

- cessioni tra imprese agricole;
- cessioni da parte di cooperative agricole di acquisto nei confronti di aziende agricole associate;

Ovviamente tutti i settori sono interessati alle nuove disposizioni in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti (Dlgs 192 del 9 novembre 2012), ma questa disposizione non prevede sanzioni, ma dispone l'applicazione degli interessi di mora.

Comunque, si ricorda che, indipendentemente dagli esoneri, **le cessioni di prodotti agricoli sono regolate dal 24 ottobre 2012 dall'articolo 62 del DI 1/2012 il quale prevede:**

- obbligo del contratto in forma scritta;

- rispetto di determinati termini di pagamento;
- divieto di pratiche commerciali sleali.

La disciplina si applica a tutti gli operatori economici che cedono a titolo oneroso prodotti agricoli e alimentari.

Per i prodotti deteriorabili il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura, mentre per quelli non deteriorabili il termine è di 60.

Il contratto in forma scritta richiede sei elementi:

- durata,
- quantità,
- caratteristiche del prodotto venduto,
- prezzo,
- modalità di consegna e modalità di pagamento.

Questi elementi oltre che nel contratto in forma scritta possono alternativamente essere contenuti nei documenti di trasporto, negli ordini di acquisto o nella fattura.

L'articolo 62 prevedeva la pena della nullità del contratto se non formulato nella forma scritta. L'articolo 36 bis del DI 179/2012 ha abolito la pena della nullità.

Ciò sta a significare che la transazione è comunque valida, in quanto il Codice civile non prevede la forma scritta per la cessione di queste tipologie di prodotti, e produce effetti tra le parti.



Estratto da il Sole 24 ore
di martedì 8 gennaio 2012 / Gian Paolo Tosoni

Al via il “Conto energia termico”

Entro febbraio dovrebbe scattare l’invio delle domande

Dopo una lunga gestazione il “conto termico” ha visto la luce il 2 gennaio scorso in Gazzetta ufficiale.

Sarà così incentivata, presso privati ed enti pubblici, la produzione di calore da fonti rinnovabili (biomassa, pompe di calore, pannelli scaldacqua, condizionamento a energia solare) e gli interventi nel campo dell’efficienza energetica nel settore pubblico.

Quello che manca ancora è il termine per l’invio al Gse delle domande, termine che dovrebbe scattare, presumibilmente, entro febbraio (60 giorni dalla pubblicazione in G.U.). A disposizione ci sono 900 milioni di euro all’anno (700 milioni per le famiglie e 200 milioni per la Pubblica amministrazione), un budget probabilmente insufficiente, che si spera venga incrementato.

Gli incentivi verranno erogati per gli apparecchi domestici e le caldaie alimentati a biomasse e installati ex-novo e in sostituzione di impianti di riscaldamento già esistenti (a gasolio, olio combustibile, carbone e biomassa) fino ad 1 MW di potenza; gli incentivi verranno erogati anche per la sostituzione di generatori di calore alimentati a gpl con altri a biomassa per le aziende agricole che svolgono attività agroforestale, ma solo nelle aree non metanizzate. Il decreto prevede poi che, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione, venga definita una tariffa speciale per le pompe di calore.

Il conto termico finanzierà anche l’installazione di generatori a biomasse nelle serre con gli interventi di sostituzione (integrale o parziale) con impianti utilizzando



generatori di calore a condensazione per la climatizzazione invernale o il riscaldamento.

Per ogni tecnologia ammessa sono previsti valori prestazionali minimi: per gli impianti a biomassa o a pompa di calore fino a 35 kW e solari termici fino a 50 mq, l’incentivo annuo è costante, forfettario ed erogato per due anni (da 36 a 1.000 kW l’incentivo sarà erogato per cinque anni).

Entrambi, saranno in rate annuali

costanti, pari a una percentuale spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento e saranno cumulabili con il “bonus energia” del 55% fino a giugno prossimo (detrazione fiscale Irpef).

Gli impianti poi che dimostreranno le performance migliori nella riduzione delle emissioni di polveri totali saranno premiati con un aumento dal 20 al 50% in più dell’incentivo.

Estratto da Terra e Vita/Dulcinea Bignami

Redditi fondiari: scatta la nuova rivalutazione



Aumenta del 95% il reddito dominicale e dell'85% quello agrario. Solo il 5% per cd e iap

La legge di Stabilità per l'anno 2013 contiene numerose novità di carattere fiscale. Tra queste, l'ulteriore rivalutazione del 15% dei redditi dominicali e agrari per le dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015.

I redditi fondiari comprendono terreni (il cui reddito è distinto in dominicale e agrario) e fabbricati, come risultano dai rispettivi catasti.

Ai soli fini delle imposte i redditi dei terreni, dominicale e agrario, devono essere rivalutati, rispettivamente, dell'80% e del 70% e, così aumentati, concorrono a formare il reddito complessivo (L. 662/96). La rivalutazione va applicata sia nel caso in cui i redditi dei terreni corrispondano esattamente a quelli risultanti in catasto, sia nel caso in cui si debba procedere all'autoclassamento.

La rivalutazione totale quindi, raggiungerà, per il reddito dominicale il 95%, per il reddito agrario l'85%.

Tuttavia la legge prevede una rivalutazione inferiore, pari al 5%, per i redditi dominicali e agrari

dei terreni agricoli e dei terreni non coltivati, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

In tali casi, quindi, la rivalutazione totale sarà pari all'85% per il reddito dominicale, e al 75% per il reddito agrario. La qualifica di Cd o di Iap necessaria per l'applicazione della rivalutazione ridotta è accertata tramite l'iscrizione agli elenchi previdenziali dei lavoratori autonomi agricoli gestiti dall'Inps. La legge, infine, ha disposto che dell'ulteriore rivalutazione si debba tener conto in sede di determinazione degli acconti d'imposta dovuti per il 2013.

Dal punto di vista pratico, ne consegue che:

a) l'ulteriore rivalutazione dovrà essere applicata in sede di denuncia dei redditi da presentare nel 2014 riferita all'anno 2013 (e, quindi, anche a quelle che si presenteranno nel 2015 e 2016 rispettivamente riferite agli anni 2014 e 2015);

b) in occasione della determinazione degli acconti eventualmente dovuti per le imposte dirette del 2013, da versare nel corso dello stesso anno 2013, non ci si potrà basare sulle risultanze della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 2012, ma si dovrà effettuare un calcolo apposito simulando l'applicazione dell'ulteriore rivalutazione ai redditi dominicali ed agrari.

Società agricole, stop alla tassazione catastale

La legge di Stabilità dispone anche l'abrogazione della facoltà, riservata alle sole società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e cooperative, in possesso della qualifica di "società agricole" di optare per la determinazione del proprio reddito su base catastale. La possibilità di esercitare l'opzione era stata prevista dall'art. 1 della L. n. 296/2007, e dal relativo regolamento applicativo di cui al Dm n. 123 del 29 settembre 2007.

Va considerato che, secondo quanto previsto dal Dpr. n. 442/97 che disciplina in generale la materia delle opzioni per regimi fiscali, la società che abbia effettuato l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale vi sarebbe rimasta vincolata per almeno un triennio. Trascorso tale periodo minimo, la permanenza nel regime prescelto sarebbe restata valida per ciascun anno successivo fino a quando la società avesse proseguito ad applicare concretamente il regime catastale.

La norma abrogativa, invece, stabilisce espressamente che le opzioni già esercitate comunque cesseranno di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta 2015 e che, per gli acconti dovuti riferiti allo stesso anno 2015, occorrerà tenere conto che i redditi non potranno più essere determinati catastalmente.

Tares: nuovo tributo sui rifiuti

“Tares” è il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, entrato in vigore dal 1° gennaio 2013, in sostituzione della Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) o la Tia (Tariffa d’igiene ambientale), a seconda dello strumento tributario vigente nel comune al 31 dicembre 2012.

Il nuovo tributo era stato istituito con il decreto “Salva Italia” (?), e la recente Legge di Stabilità vi ha apportato alcune modifiche, anche con riferimento al primo anno di applicazione.

La Tares è finalizzata alla copertura non solo dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ma anche dei costi dei cosiddetti servizi indivisibili dei comuni (illuminazione pubblica, manutenzioni stradali, ecc.).

Il nuovo tributo, riscosso in forma di tariffa, è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in esclusiva.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Sino a che non saranno attivate le procedure per l’allineamento dei dati catastali delle unità immobiliari tra comuni e Agenzia del Territorio, la Tares sarà applicata considerando l’80% delle

superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tarsu o della Tia.

La quota parte della Tares riferita alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, è fissata in un’addizionale di 0,30 €/metro², che ciascun comune, con il proprio regolamento, potrà elevare fino a 0,40 €/metro².

Ciascun Comune avrà un’importante potestà regolamentare: prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, in presenza di varie situazioni (abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; ecc.) fra cui viene espressamente previsto anche il caso dei fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (è il caso di molte aree rurali), il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o

di fatto servita.

La Tares si versa, utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre). Per il solo 2013, la prima scadenza è differita ad aprile e, finché il comune non avrà deliberato, le rate sono versate in acconto commisurato all’importo pagato nell’anno precedente a titolo di Tarsu o Tia.

Corrado Fusai, Terra e Vita

Ultime notizie: sembra che la prima rata della Tares sia slittata a Luglio ed i Comuni non dovrebbero avere più la possibilità di aumentarla; comunque tutto è rinviato al prossimo Governo....



SCADENZE MESE DI FEBBRAIO 2013

1 FEBBRAIO

- Decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2012 mediante invio telematico del modello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate per soggetti Iva che presentano la dichiarazione in via autonoma;

4 FEBBRAIO

- Presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 mediante consegna al Comune su cui insistono gli immobili oppure mediante raccomandata del modello "Dichiarazione IMU 2012";

18 FEBBRAIO

- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente;
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente;
- Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili mese di gennaio '13;
- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente;
- Versamento dei contributi

INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente;

- Intermediari abilitati all'utilizzo del modello F24 cumulativo (ENTRATEL);
- Versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente;

- Versamento, in un'unica soluzione, del premio INAIL relativo al saldo 2012 ed acconto 2013, risultante da autoliquidazione;

- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di gennaio 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;

- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di gennaio 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;

25 FEBBRAIO

- Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente per contribuenti con obbligo mensile, mediante presentazione telematica;
- Versamento della rata mensile gennaio dei contributi EN-

PAIA dovuti per gli impiegati agricoli;

28 FEBBRAIO

- Termine per la consegna del Certificato Unico Dipendenti e dei Certificati Ritenute Acconto per i redditi di lavoro autonomo percepiti nell'anno 2012;

- Presentazione della comunicazione dati IVA per l'anno 2012 mediante l'invio telematico per i contribuenti Iva tenuti a presentare la comunicazione annuale dati iva nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;

- Presentazione della Comunicazione operazioni con paesi "black list" relativa al mese di gennaio 2013 per i contribuenti mensili, mediante invio telematico;

- Presentazione telematica denuncia modello UNIAMENS relativa ai versamenti dei contributi lavoratori dipendenti e dei compensi relativi ai collaboratori e lavoratori autonomi occasionali (reddito annuo + 5.000 euro) del mese di gennaio 2013;

- Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti d'affitto di fondi rustici posti in essere l'anno precedente, contestualmente deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro mod. F 23.